



Comune di Rocchetta Sant'Antonio

Provincia di Foggia

Codice Fiscale: 80003450717 – Piazza Aldo Moro n. 12 - Telefono: 0885/654007 - Fax: 0885/654360

COPIA di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 26-10-2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107 C. 5 D.L. N. 18/2020) E AGEVOLAZIONI COVID.

L'anno **duemilaventi**, e questo giorno **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **16:23**, nella sala delle adunanze consiliare del Comune suddetto, alla **Prima** convocazione in seduta **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, risultano all'appello nominale:

CIRCIELLO Pompeo	P	TALLONE Giovanni	P
ACCETTURO Natalino Alessio	P	DI FICCIO Giuseppe	P
SEPA Giuseppina	P	CASTELLI Ranieri	P
COLELLA Alfonso	P	VERLINGIERI Diego	P
ALBANESE Marina	P	CASTELLI Oscar	P
GARRUTO Lea	P		

-Consiglieri presenti n. 11 -Consiglieri Assenti n. 0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. COLELLA Alfonso nella sua qualità di **PRESIDENTE del CONSIGLIO**. La seduta è pubblica.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE Signor Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra.

- Nominati scrutatori i Signori:

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono stati espressi i seguenti pareri regolarmente firmati:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile-I Sett.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica-I Settore**

Il Presidente del Consiglio comunale, Alfonso Colella, introduce il sesto argomento all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco, Pompeo Circiello, per illustrare lo stesso, come da proposta di delibera.

Alle ore 16:49 entra in Aula consiliare la Consigliera comunale, Giuseppina Sepa, ed i Consiglieri comunali presenti da detta ore sono 11 (undici).

Il Sindaco, oltre all'illustrazione degli abbattimenti ed agevolazioni applicate per il 2020, riferisce in merito alle azioni volte alla conferma della politica della sostenibilità (regolamentazione del CCR, criticità riscontrate, creazione isole ecologiche nelle aree rurali, nuovo capitolato speciale d'appalto, attivazione convenzioni rifiuti speciali), ringrazia la Consigliera comunale Marina Albanese per l'attività volta alla condivisione del progetto "Fare la differenza" con l'Istituzione scolastica.

Conclusa la relazione del Sindaco, e dopo breve discussione, il Presidente del Consiglio comunale, prima di porre ai voti la proposta di delibera autorizza i richiedenti alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere comunale Ranieri Castelli, in ragione del fatto che la tariffa è rimasta modulata come nello scorso anno e che sono state inserite le agevolazioni per le attività chiuse a causa della pandemia, dichiara voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto

metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Rocchetta Sant'Antonio è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (AGER) il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

CONSIDERATO che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n.27, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 oltre al differimento dell'approvazione del Bilancio di previsione al 31 luglio 2020, ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020 dalla Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio);

VISTO, da ultimo, il D.M. del 30.09.2020 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 ottobre 2020;

VISTO, inoltre, l'articolo 138, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), il quale ha allineato i termini di approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni,

a decorrere dal 2021”.

DATO ATTO che alla data odierna stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale, non risulta ancora adottato il c.d. PEF “grezzo” a cui dovrà seguire la validazione del piano da parte dell'Ente Territorialmente competente (ETC) e la definitiva approvazione di ARERA;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2019 così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

RICHIAMATO INOLTRE:

- **il DPCM 9 marzo 2020** con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- **il DPCM 11 marzo 2020** che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- **il DPCM 22 marzo 2020** con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (codice ATECO 39);

- **il D.L. 19/2020** con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il **DPCM 10 aprile 2020** (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di

produrre effetti;

- con il **DPCM 26 aprile 2020**, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

PRESO ATTO ANCORA che la nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- *"Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro la data di approvazione del bilancio di previsione, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019"*
- *"Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria"*

RAMMENTATO che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che *"....con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*.

PRESO ATTO che con la citata deliberazione, ARERA, *"ai fini del 'Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche' - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19"*, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

PRESO ATTO ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- *"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze"*.
- *"Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA"*

- *"Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali..... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..";*

RITENUTO, per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, proporre al Consiglio Comunale una ulteriore agevolazione pari al 100% della parte variabile per il periodo dal 12 marzo al 12 giugno, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche che sono state interessate dall'obbligo della sospensione dell'attività con esclusione delle categorie rimaste aperte e ulteriori agevolazioni della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico;

RAMMENTATO ancora che le predette agevolazioni comportano una ulteriore minore entrata da TARI stimata dall'ufficio tributi in € 3.400,00 e che nel bilancio di previsione 2020/2022 in corso di approvazione, sarà previsto uno stanziamento di pari importo nel competente capitolo al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

VERIFICATO che la riduzione del 100% della tariffa variabile per mesi tre a favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie da 1 a 21 di cui al DPR n. 158/1999, interessate dall'obbligo della sospensione dell'attività con esclusione delle categorie rimaste aperte, rispetta ed eccede quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;

RITENUTO PERTANTO, di applicare per l'anno 2020, contestualmente alla conferma delle tariffe 2019, la descritta riduzione della TARI delle utenze non domestiche rientranti nelle categorie interessate dall'obbligo della sospensione dell'attività in relazione ai vari D.P.C.M. emanati e misure agevolative con un bonus sociale alle utenze domestiche;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";*
- l'art. 106 comma 3bis della Legge 17.07.2020, n. 77 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30.09.2020;
- il D.M. del 30.09.2020 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 ottobre 2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia*

e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"; Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214/2011, e all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 160/2019, sono differite, rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre. Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria"

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,00%;

RICHIAMATI

- la delibera la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 03.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Proposta al Consiglio Comunale – Tariffe della Tassa sui rifiuti(TARI) per l'anno 2020 Conferma delle tariffe 2019 fissate con deliberazione consiglio comunale n. 5 del 30.03.2019";
- Il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 26.10.2020;

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri: presenti n. 11 (undici), votanti n. 11 (undici); Con n. 11 (undici) voti favorevoli ed unanimi;

D E L I B E R A

- 1) La **PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2019 anche per l'anno 2020;

- 3) Di **PROVVEDERE**, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- 4) Di **PRENDERE ATTO** conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 5) Di **PROPORRE l'introduzione per il solo anno 2020** di misure di tutela straordinarie e urgenti, volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19:
- MISURE AGEVOLATIVE utenze non domestiche
 - agevolazione pari al 100% della parte variabile del tributo per il periodo dal 12/03/2020 al 12/06/2020 dovuta per le categorie di utenze non domestiche rientranti nelle categorie interessate dall'obbligo della sospensione dell'attività in relazione ai vari D.P.C.M. emanati;
 - MISURE AGEVOLATIVE utenze domestiche
 - BONUS SOCIALE per le utenze domestiche disagiate. I beneficiari sono individuati sulla base dei dati ISEE considerando i seguenti parametri:
 - rimborso del 50% della parte variabile del tributo per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 8.265;
 - rimborso del 30% della parte variabile del tributo per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro, con 3 minori a carico;
 - rimborso del 30% della parte variabile del tributo per famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa).
 - I soggetti interessati devono presentare istanza entro il 30/11/2020 tramite l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ufficio tributi;
 - L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza domestica nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI;
 - Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.
- 6) Di **DARE ATTO CHE**, la copertura finanziaria delle riduzioni per le utenze non domestiche, stimata in € 3.400,00 sarà prevista nel competente capitolo al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;
- 7) Di **DARE ATTO CHE** sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Foggia pari al 4,00%;
- 8) Di **DIFFERIRE** in via eccezionale per l'anno 2020, in ragione delle difficoltà economiche emerse per cittadini e imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le rate di scadenza previste dal regolamento comunale alle seguenti date:
- 1^ rata 16 novembre
 - 2^ rata 31 dicembre
 - Rata unica 16 novembre
- 9) Di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ravvisata l'urgenza di consentire gli adempimenti connessi e collegati alla presente deliberazione;

Con votazione palese per alzata di mano, il cui esito è risultato:

Consiglieri: presenti n. 11 (undici), votanti n. 11 (undici); Con n. 11 (undici) voti favorevoli ed unanimi;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Letto approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra

IL PRESIDENTE
F.to COLELLA Alfonso

Lì 30-10-2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

CHE copia della presente deliberazione:

-Viene affissa all'**Albo Pretorio Comunale on-line**, come prescritto dall'art.124, comma 1, D. Lgs. N.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **30-10-2020** al **14-11-2020** (n. 832 del reg. Pubbl.).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

☐ - E' stata trasmessa, con lettera Prot. n., in data, alla Prefettura di Foggia ai sensi dell'art.135, comma 2, D. Lgs N. 267/2000;

E' esecutiva dal giorno 26-10-2020

-perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 30-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 30-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa FERRUCCI Paola Alessandra
